

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 094/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 060CSA– RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2016

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Vincenzo Fortunato – Componenti; –
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANO-CHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. POZZA ALBERTO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SCANZOROSCIATE CALCIO/UNION ARZIGNANO-CHIAMPO DEL 03.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33/Campionato Nazionale Juniores del 06.12.2016)

La A.S.D. Union Arzignano-chiampo ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Pozza Alberto, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 33/Camp. Naz. Juniores del 06.12.2016), in relazione alla gara Scanzorosciate Calcio/Union Arzignanochiampo del 03.12.2016, valida per il Campionato Juniores Girone D.

Con l'impugnata decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore della società reclamante per 11 gare effettive con la seguente motivazione: “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni dal chiaro tenore discriminatorio per motivi di origine territoriale al Direttore di gara, Nella circostanza, inoltre, proferiva espressione blasfema. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 11 comma 2 C.G.S..”

La A.S.D. Union Arzignano-chiampo con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione delle giornate di squalifica comminate al proprio calciatore.

La parte reclamante, a supporto della propria richiesta, adduce ragioni di carattere psicologico e lo stato di avvillimento del calciatore a fine gara per una sconfitta per lui immeritata. Aggiunge altresì che il ragazzo e la sua famiglia non sono dediti a comportamenti discriminatori.

La difesa, aggiunge inoltre che il calciatore non è stato mai sanzionato per simili comportamenti.

Alla riunione del 22.12.2016 nessuno è comparso per la società reclamante.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

Parte ricorrente non contesta l'esposizione dei fatti così come riportata nel Referto Arbitrale in merito all'espressione offensiva per motivi di discriminazione territoriale proferita dal calciatore Alberto Pozza nei confronti del direttore di gara in occasione dell'evento per cui è causa, così come non contesta l'espressione blasfema proferita nella circostanza.

Ne consegue che la valutazione riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti addebitati al calciatore deve essere condotta e considerata sulla base di quanto esposto dall'arbitro nel referto in atti.

Il comportamento del calciatore in questione, quale esposto dall'arbitro e ripreso dal Giudice Sportivo a sostegno della sua decisione, è connotato da particolare gravità, e come tale deve essere sanzionato in maniera esemplare.

La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore deve essere stigmatizzata con fermezza e punita con la squalifica di undici giornate effettive di gara, di cui dieci per comportamento discriminatorio, ex art. 11, comma 2, C.G.S. ed una per utilizzo di espressione blasfema, ex art. 19, n. 3 bis, lett. a), C.G.S..

Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte ritiene pertanto di non poter accogliere la domanda di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo correttamente determinato la sanzione rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dal calciatore nel caso di specie.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Union Arzignano-Chiampo di Arzignano (Vicenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. VALENTE ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GLADIATOR/CAVESE 1919 DEL 03.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.12.2016)

Il Sig. Alfonso Valente, tesserato in qualità di allenatore per la A.S.D. Gladiator, ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n.34 del 07.12.2016), in relazione alla gara Gladiator/Cavese 1919 tenutasi il 03.12.2016 e valida per il Campionato Nazionale Juniores.

Con l'impugnata decisione, il Giudice Sportivo, ha squalificato l'allenatore reclamante per quattro gare effettive, con la seguente motivazione: "Allontanato per proteste all'indirizzo dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare bloccava il braccio sinistro del Direttore di gara."

Il Sig. Alfonso Valente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riforma della decisione impugnata e conseguentemente annullare e/o ridurre la squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità o meno dei fatti in esame.

La parte reclamante ha eccepito l'eccessiva gravosità e severità della sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto nella circostanza.

Secondo quanto esposto dal ricorrente, si sarebbe trattato di una semplice protesta, né irraguardosa, né irrispettosa e per quanto riguarda il "blocco" del braccio sinistro del direttore di gara avvenuto al momento dell'allontanamento dal terreno di giuoco, avrebbe semplicemente appoggiato la mano con fare amichevole, tanto che nel referto arbitrale non si parla né di stretta forte, né di procurato dolore.

Alla seduta del 22.12.2016 nessuno è comparso per la parte reclamante.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

Osserva, infatti, questa Corte che la condotta del ricorrente, censurabile sotto il profilo comportamentale, sia certamente passibile di sanzione, seppur meno gravosa nella sua entità, in base al criterio della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta posta in essere.

Pertanto, se è vero, come è vero, che il Sig. Alfonso Valente è stato allontanato dal terreno di giuoco per eccessive e reiterate proteste e che lo stesso, al momento della notificazione del provvedimento disciplinare ha "bloccato" il braccio sinistro del Direttore di Gara, va però evidenziato che è altrettanto circostanza pacifica che il gesto di cui oggi si discute non può qualificarsi, violento, o pericoloso e quindi, seppure censurabile, deve essere ritenuto del tutto inidoneo a provocare, oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per l'integrità fisica dell'arbitro.

Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal tecnico nella circostanza, ritiene equo ridurre la sanzione comminata dal Giudice Sportivo a 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Valente Alfonso, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Giovanni Serges – Componente; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

3. RICORSO S.S.D. RES ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. VANESSA NAGNI SEGUITO GARA RES ROMA/COMUNALE TAVAGNACCO DEL 03.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 36 del 07.12.2016)

Con reclamo del la SSD Res Roma impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo della LND di cui al Com. Uff. n. 36 del 7.12.2016 con il quale, a seguito della gara svoltasi a Roma in data 3.12.2016 contro la Comunale Tavagnacco - era stata irrogata alla calciatrice Vanessa Nagni la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per comportamento gravemente scorretto nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria e per aver sputato contro l'allenatore della squadra avversaria colpendola alla maglia.

A sostegno dell'impugnazione la reclamante deduceva una serie di motivi che possono così riassumersi: a) erronea qualificazione dei fatti e conseguente erronea quantificazione della squalifica. In particolare sul punto si sosteneva che nel corso di una gara che dopo il risultato del pareggio aveva visto accendersi i toni con un diffuso nervosismo tra le due squadre, l'atleta Nagni riceveva una spinta al volto da parte dell'allenatore avversario alla quale essa reagiva con analogo colpo. A seguito della conseguente espulsione di entrambi durante la fase di uscita dal campo, perdurando le provocazioni dell'allenatore avversario, l'atleta reagiva con uno sputo. E tuttavia l'errore nella qualificazione dei fatti operata dal giudice risiederebbe, secondo la reclamante, non già nell'aver ricostruito il fatto in sé sulla base del referto arbitrale, quanto piuttosto nell'aver omissivo di "contestualizzare" i fatti per valutare il comportamento specie alla luce delle provocazioni subite dall'atleta. Quanto alla sanzione l'errore risiederebbe nella maggiore sanzione inflitta all'atleta rispetto a quella che sanzionava l'allenatore. La sanzione, a dire della reclamante, dovrebbe essere pertanto rideterminata tenendo conto, anche alla luce di precedenti giurisprudenziali in tal senso, degli elementi di contesto; b) In ogni caso sosteneva la reclamante la condotta dell'atleta dovrebbe essere inquadrata nella fattispecie di comportamento antisportivo e non sotto quella di comportamento violento; c) chiedeva altresì che, indipendentemente dalla valutazione fattuale dovrebbe considerarsi il profilo dell'attenuante della provocazione, incidente nella misura della sanzione.

La reclamante chiedeva, pertanto, la rideterminazione della sanzione al minimo edittale.

Il reclamo non merita accoglimento.

Invero l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui il comportamento dell'atleta Nagni sarebbe stato in qualche misura frutto di una reazione non trova riscontro alcuno nel referto arbitrale nel quale si legge che l'allenatore del Tavagnacco aveva spinto una giocatrice della Res Roma facendola indietreggiare di due metri ma senza indicazione del nominativo dell'atleta. In altri termini la tesi della difesa della reclamante secondo cui l'atleta oggetto della spinta da parte dell'allenatore sarebbe stata proprio la Nagni la quale poi avrebbe reagito non trova riscontro nel referto di gara e non consente in alcun modo di valutare diversamente la posizione della Nagni. Ma, in ogni caso, anche a voler ammettere che l'allenatore avversario avesse effettivamente spinto la Nagni il comportamento di quest'ultima rimarrebbe sotto ogni profilo censurabile per via dell'inammissibile, successivo, "sputo" nei confronti dell'allenatore, gesto che non può che essere qualificato, come correttamente ha fatto il giudice di prime cure, come integrante gli estremi della

condotta violenta per via della volontaria lesione della dignità della persona che essa arreca e che appare non meno grave della lesione alla integrità fisica.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Res Roma di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.D. ALBALONGA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI NUNNO ALESSANDRO SEGUITO GARA ALBALONGA/OSTIA MARE DEL 3.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.12.2016)

Con reclamo del 13.12.2016 la SSD Albalonga impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 34 del 7.12.2016 con la quale era stata comminata al Sig. Di Nunno Alessandro la sanzione della squalifica per 5 gare effettive in conseguenza del comportamento (consistente nell'aver espresso ripetute espressioni ingiuriose verso l'arbitro dopo essere stato allontanato per proteste e nell'aver successivamente, dopo la fine della gara, ostacolato il rientro negli spogliatoi del direttore di gara) tenuto in occasione della gara disputata in data 3 dicembre contro l'Ostiamare Lidocalcio.

Sosteneva la reclamante, che i fatti erano stati sostanzialmente travisati dal direttore di gara, perché l'atteggiamento del Di Nunno era stato in realtà di tenore del tutto diverso essendosi risolto in una serena discussione sulla conduzione arbitrale.

Chiedeva, pertanto, la revoca della decisione di primo grado e, in subordine una congrua riduzione della sanzione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Dal chiaro tenore del referto arbitrale, che costituisce sotto ogni profilo fonte di prova privilegiata, emergono con evidenza gli elementi che hanno caratterizzato il comportamento del Di Nunno. Puntualmente l'arbitro rileva il tenore delle reiterate volgari offese rivolte dal Di Nunno, così come chiara è la verbalizzazione in ordine all'atteggiamento ostruzionistico tenuto da quest'ultimo al momento del rientro dell'arbitro negli spogliatoi. Nessuna prova o elemento anche indiretto autorizza a considerare erroneo o anche soltanto frutto di errore prospettico, il referto arbitrale e, conseguentemente, la decisione di primo grado deve essere pienamente confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga Calcio di Albano Laziale (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

5. RICORSO F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC GROSSETO/LIGORNA 1922 DELL'8.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 09.12.2016)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 60 dell'8.12.2016, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale applicava alla società Football Club Grosseto SSD S.r.l. la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 e 4 gare da disputarsi a porte chiuse "per avere al termine della gara, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, avvicinato la terna arbitrale mentre si dirigeva verso lo spogliatoio, spintonando e rivolgendo espressioni intimidatorie all'indirizzo degli Ufficiali di gara. Una di queste tentava di colpire il Direttore di gara con una spallata. Tuttavia i medesimi sostenitori continuavano a rivolgere espressioni offensive all'indirizzo degli Ufficiali di gara e contestualmente colpivano con calci e pugni, per circa 3 minuti, la porta

dello spogliatoio arbitrale. La Terna era costretta ad abbandonare l'impianto sportivo scortata dalle Forze dell'Ordine".

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la società sanzionata per violazione del diritto di difesa risultando, a dire della difesa, illeggibili gli atti ufficiali nonché per "violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni irrogate".

La Corte, esaminati gli atti, osserva.

Deve preliminarmente ritenersi priva di pregio l'eccezione di violazione del diritto difesa attesa la leggibilità degli atti, se pur non del tutto agevole, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante.

Quanto invece all'asserita eccessività del trattamento sanzionatorio, ritiene la Corte che attesa la gravità dei fatti, considerata tuttavia l'insussistenza di conseguenze pregiudizievoli per l'integrità delle persone coinvolte, debba ritenersi congrua la sanzione così come rideterminata in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Grosseto S.S.D. di Grosseto, riduce la sola sanzione dell'ammenda a €3.000,00. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma l'8 marzo 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio